

(N. 2202)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 20 febbraio 1952 (V. Stampato N. 1671)

d'iniziativa dei Deputati TROISI, BAVARO, CACCURI, CARCATERA,
MONTERISI, MORO Aldo, RESTA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 MARZO 1952

Provvedimenti per il completamento dell'ospedale policlinico di Bari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nella spesa di lire 1.200.000.000 occorrenti per il completamento dell'ospedale policlinico di Bari, lo Stato concorre in ragione del 50 per cento della spesa medesima.

Lo Stato anticiperà il restante 50 per cento della spesa che rimane a carico degli Enti locali facenti parte del Consorzio per la costruzione dell'ospedale policlinico di Bari, previo impegno degli Enti stessi di rimborsare la quota a loro carico in trenta rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo all'approvazione dell'ultimo atto di collaudo.

Art. 2.

Le opere verranno eseguite a cura del Consorzio suddetto con l'osservanza delle dispo-

sizioni che regolano i lavori per conto dello Stato.

Gli appalti verranno effettuati dal Consorzio d'intesa con l'Amministrazione dei lavori pubblici. I pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione dei lavori pubblici in base a stati di avanzamento compilati dal Consorzio e confermati dall'ispettore superiore addetto al Provveditorato regionale alle opere pubbliche. I collaudi verranno eseguiti da uno o più ispettori superiori delegati dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Ai fini del precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire un miliardo e 200 milioni.

La spesa, di cui al primo comma del presente articolo, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

| | |
|---------------------------------|----------|
| lire 100 milioni nell'esercizio | 1951-52; |
| » 200 » » | 1952-53; |
| » 200 » » | 1953-54; |
| » 200 » » | 1954-55; |
| » 200 » » | 1955-56; |
| » 200 » » | 1956-57; |
| » 100 » » | 1957-58. |

Allo scopo di eseguire i lavori di cui al precedente articolo 1 in periodi di tempo abbreviati, il Consorzio è autorizzato ad appaltare le opere anche per importi eccedenti gli stanziamenti annuali, ma in ogni caso per somme non superiori rispettivamente a:

| | |
|---------------------------------|----------|
| lire 300 milioni nell'esercizio | 1951-52; |
| » 400 » » | 1952-53; |
| » 300 » » | 1953-54; |
| » 200 » » | 1954-55; |

ed a stipulare, occorrendo, anticipazioni con gli istituti di credito, di assicurazione, previ-

denza, nonchè Consorzi finanziari ed a concordare pagamenti dilazionati entro i limiti degli stanziamenti con le stesse imprese esecutrici.

Gli oneri relativi alle anticipazioni ed ai pagamenti dilazionati di cui sopra saranno a carico del Consorzio.

Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni per l'esercizio 1951-52 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.